



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 31 marzo 2015 n.43**  
*(Ratifica Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n.222)*

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n.222 – “Part-time imprenditoriale” - promulgato:  
Visto l’articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta 23 dicembre 2014;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 e 19 marzo 2015;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 19 marzo 2015;  
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n.222 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **PART-TIME IMPRENDITORIALE**

### **Art. 1** *(Definizioni)*

1. Per part-time imprenditoriale si intende l’esercizio di un’attività economica in forza della titolarità di una nuova licenza individuale, da parte di una persona fisica residente nella Repubblica di San Marino, che ha già in essere un rapporto di lavoro subordinato part time.

### **Art. 2** *(Requisiti soggettivi)*

1. Può accedere all’istituto del part-time imprenditoriale la persona che:
- a) esercita un’attività lavorativa subordinata per non più di venti ore settimanali per i contratti di lavoro aventi orari settimanali ordinari fino a quaranta ore, ventiquattro ore settimanali per i contratti di lavoro aventi orari ordinari superiori a quaranta ore ed è alle dipendenze della medesima impresa da almeno dodici mesi rispetto alla richiesta di rilascio della licenza di part time imprenditoriale,
  - e
  - b) ha i requisiti di cui all’articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

**Art. 3**  
*(Requisiti oggettivi)*

1. L'attività oggetto della licenza deve inerire settori che non hanno un'attinenza merceologica o di competenza tecnica con l'attività lavorativa del dipendente che richiede la licenza, quindi deve inerire un "Gruppo" del Codice Ateco diverso rispetto a quello dell'impresa con cui sussiste il rapporto di lavoro subordinato. La nuova attività comunque non deve essere in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro.

1 bis. Il dipendente deve comunicare al datore di lavoro il rilascio della licenza per il part-time imprenditoriale entro cinque giorni lavorativi dal rilascio medesimo. La mancata comunicazione configura l'ipotesi di licenziamento per giusta causa.

**Art. 4**  
*(Durata)*

1. Il part-time imprenditoriale ha la durata massima di due anni che decorrono dal rilascio della licenza fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Trascorsi due anni dal rilascio della licenza, il datore di lavoro può licenziare per giusta causa il dipendente, fatto salvo che prima della scadenza del termine dei due anni sia stato stipulato un accordo scritto tra il datore di lavoro ed il dipendente in forza del quale a quest'ultimo sia stata concessa la possibilità di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale part-time. Il termine è prorogabile per un massimo di un anno.

3. Il Part-time imprenditoriale può essere oggetto di una seconda richiesta da parte del medesimo soggetto solo se sono trascorsi cinque anni dalla cessazione della precedente licenza.

3 bis. Se il dipendente viene licenziato e ammesso allo stato di mobilità durante lo svolgimento dell'attività di part-time imprenditoriale da parte dell'impresa per cui lavora o si licenzia volontariamente, ha diritto ad iscriversi nella lista di collocamento per lavoratori part-time per la durata della licenza di part-time imprenditoriale. Sono fatte salve nel caso di nuova assunzione in qualità di dipendente le incompatibilità previste dal presente decreto in materia di concorrenza e l'obbligo di informare il nuovo datore di lavoro della titolarità di una licenza di part-time imprenditoriale. L'inadempimento dell'obbligo di informazione configura l'ipotesi di licenziamento per giusta causa.

3 ter. Il dipendente che è ammesso allo stato di mobilità nell'ipotesi di cui al precedente comma, può rinunciare alla messa in stato di mobilità per il periodo in cui intende portare avanti l'attività della propria licenza di part-time imprenditoriale, rimanendo comunque soggetto al patto di servizio, e comunque per non più di due anni dall'avvenuto licenziamento fatto salvo quanto previsto al comma 2. Tale periodo non gli viene computato ai fini del periodo di ammissione allo stato di mobilità, di cui quindi può usufruire interamente nel momento in cui cessa la propria licenza di part-time imprenditoriale.

3 quater. Al fine di tutelare il dipendente che accede al part-time imprenditoriale da eventuali variazioni di orario contrattuale che potrebbero intervenire in periodi antecedenti i sei mesi dalla messa in mobilità secondo le procedure previste, è stabilito che in occasione della prima erogazione dell'indennità economica speciale, il servizio preposto dell'ISS verifichi la sussistenza delle condizioni qui indicate e qualora si ravvisino modifiche dell'orario contrattuale la liquidazione dell'indennità economica speciale deve avvenire, in deroga alle disposizioni in vigore e limitatamente a quanto segue, secondo la media dell'orario contrattuale settimanale nei sei mesi antecedenti la messa in mobilità che si determina sommando le ore settimanali contrattuali e dividendone il totale per il numero delle settimane rientranti nei sei mesi. Il quoziente ottenuto rappresenta il numero di ore da liquidare, fermo restando le altre disposizioni da applicarsi al calcolo, per il periodo di cui il dipendente in mobilità ha diritto.

3 quinquies. Terminato il periodo del part-time imprenditoriale, la licenza assume le caratteristiche in termini di diritti e doveri delle licenze a regime ordinario.

**Art. 5**  
*(Obbligo contributivo)*

1. Considerati i principi di cui all'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche, l'obbligo contributivo, da parte del titolare di licenza di part-time imprenditoriale è assolto applicando il 50% delle aliquote previste sulla metà del reddito indipendentemente dall'età anagrafica. Qualora la titolarità del part-time imprenditoriale si riferisca a soggetto con età inferiore a quarant'anni, l'obbligo contributivo è assolto applicando il 25% delle aliquote previste fino al raggiungimento dei quarant'anni.
2. L'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche per le autovetture ovvero autoveicoli per trasporto promiscuo è applicabile fino ad un importo massimo di € 30.000, fermo restando la deducibilità dei costi e degli ammortamenti previsti dalle normative vigenti.
3. Qualora il titolare di licenza sia soggetto al versamento in altri fondi oltre a quello pensionistico, è comunque tenuto al versamento nei medesimi fatti salvi gli assegni famigliari che gli sono comunque riconosciuti in qualità di lavoratore dipendente.
4. Al titolare di licenza rilasciata ai sensi del presente decreto deve essere riconosciuto il cumulo dei contributi pensionistici per il periodo di titolarità tra il fondo dei lavoratori dipendenti e quello di riferimento.

**Art.6**  
*(Divieti)*

1. La licenza esercitata in forza del part-time imprenditoriale non può essere ceduta a qualsiasi titolo, non è cumulabile con altre licenze né può prevedere lo svolgimento di attività rientranti nei servizi affini.
  2. La licenza in regime di part-time imprenditoriale non è compatibile con la richiesta di agevolazioni o benefici fiscali e creditizi previsti dalla normativa vigente fatto salvo quanto previsto dal Titolo IV della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e relative disposizioni applicative e non può avvalersi del disposto di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato 24 febbraio 2015 n.19.
  3. Nei giorni di assenza per malattia o per CIG dal proprio posto di lavoratore dipendente, il titolare della licenza non può svolgere l'attività prevista dalla licenza pena la comminazione di una sanzione amministrativa di 300€ per ogni giorno di malattia, CIG in cui si è svolta la suddetta attività fatte comunque salve eventuali altre sanzioni previste da normative speciali. È consentito lavorare nella propria attività al di fuori dell'orario previsto per la CIG.
  4. Lo svolgere l'attività prevista dalla licenza nei giorni di malattia o durante l'orario di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento.
  5. Il titolare di licenza può assumere dipendenti per un monte ore settimanale massimo complessivo di quarantacinque ore e in deroga a quanto previsto all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131 solo con un contratto a tempo determinato della durata anche di ventiquattro mesi.
- 5 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio del Lavoro.

**Art. 7**  
*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le normative in materia di disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali.

2. Il presente decreto si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2015/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*